

Tribunale Sez. spec. Impresa - Bologna, 27/07/2021, n. 1757

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
IV SEZIONE CIVILE  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. R.G. 13868/2017

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini Presidente

dott. Giovanni Salina Giudice Relatore

dott. Vittorio Serra Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle riunite cause civili di I Grado iscritte ai nn. r.g. 13868/2017 e 2800/2020, entrambe promosse da:

E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIA BEATRICE D'IPPOLITO del foro di Roma e LORENZO MARCO AGNOLI del foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LORENZO MARCO AGNOLI, sito in Bologna, Galleria Marconi, n.1.

ATTORE

contro

L.M, (C.F. (omissis)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti MAURO PIZZIGATI, GUALTIERO PIZZIGATI e BRUNO MICOLANO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. BRUNO MICOLANO, sito in Bologna, Via C. Battisti n. 33.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati per l'udienza del 26.01.2021 tenutasi in modalità cartolare. Tali conclusioni si intendono qui richiamate e costituiscono parte integrante della presente sentenza.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società E. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, L.M, esponendo anzitutto che la società attrice, sorta a seguito di una serie di atti di incorporazione

e fusione tra tre distinte società a responsabilità limitata (D. s.r.l., incorporata nella S. s.r.l.; quest'ultima, a sua volta, fusasi nella R. s.r.l.), era subentrata nella titolarità di tutti i rapporti, attivi e passivi, in precedenza facenti capo alle menzionate società.

Precisava altresì l'attrice che il convenuto aveva rivestito il ruolo di amministratore unico di D., dal 21.01.2005 al 20.09.2012, per poi esser nominato Consigliere dal 20.09.2012 al 09.04.2013, con firma congiunta con l'altro consigliere per l'ordinaria amministrazione, nonché quella di amministratore unico anche all'interno della S., dal 27.04.2005 al 18.01.2006, e dal 18.10.2006 al 6.09.2012 quella di co-Amministratore.

Deduceva, inoltre, l'attrice che, negli anni in cui aveva rivestito ruoli apicali all'interno della D. e della S., il L.M. aveva stipulato alcuni contratti tra le società da lui amministrate e la società L. Progetti s.r.l., oggi liquidata, di cui il L.M. era socio unico ed amministratore, conferendo degli incarichi a se stesso, quale libero professionista.

Lamentava, quindi, l'attrice che, una volta cessate le cariche sociali presso la D. e la S., il L.M., con due note pro forma del 07.05.2013, aveva domandato il pagamento delle prestazioni professionali da lui svolte in qualità di Geometra e di quelle affidate alla L. Progetti s.r.l.

Asseriva, per ciò, l'attrice che i contratti come sopra conclusi dal L.M., mai approvati espressamente dalle società poi confluite in E., erano stati stipulati in palese conflitto di interessi, in violazione dell'art. 2475 ter c.c., trattandosi di contratti con sé stesso e con la propria società.

Concludeva, pertanto, l'attrice chiedendo che l'adito Tribunale, previo accertamento della responsabilità del convenuto per gli illeciti sopra descritti, condannasse il L.M. al risarcimento dei danni arrecati alla società, quantificati in euro 2.765.150,00.

Con tempestiva comparsa di risposta, si costituiva in giudizio il convenuto L.M., contestando in radice quanto esposto da controparte in atto di citazione.

In via preliminare, il convenuto eccepiva la mancanza di delibera assembleare autorizzativa dell'esperita azione di responsabilità, deducendo, in ogni caso, la litispendenza in ragione della pendenza tra le parti, presso il Tribunale di Tivoli, di altro connesso procedimento (R.G. n. 727/15), nell'ambito del quale, da un lato, la società L. Progetti s.r.l. aveva evocato in giudizio la E. per ottenere il pagamento dei crediti da essa maturati verso quest'ultima, e, dall'altro, la società E. aveva proposto domanda riconvenzionale per la restituzione degli acconti versati alla L. Progetti, in forza dei contratti invalidi in quanto asseritamente stipulati in conflitto di interessi, per un totale di 2.594.760,00€.

In particolare, il convenuto affermava che le società di cui era stato amministratore, D. e S., nonché la R., facevano parte di un gruppo di società riconducibili al sig. Giorgio Saviotti, il quale aveva approvato e conferito gli incarichi al L.M., in virtù dei pregressi rapporti professionali e fiduciari tra le parti, assumendo, al riguardo, che tutte le commesse erano state, in realtà, affidate in forza di contratti stipulati prima dell'assunzione delle cariche sociali da parte del convenuto.

Contestava, quindi, il convenuto la sussistenza di elementi di valutazione idonei a configurare un contratto con sé stesso, non avendo egli ricoperto ruoli sociali al momento del conferimento dell'incarico ed essendo stati gli incarichi de quibus regolarmente conferiti dalle società.

Negava, quindi, il convenuto di aver agito in conflitto di interessi con le società da lui rappresentate, evidenziando, anzi, come proprio grazie alle prestazioni professionali da lui svolte e alle operazioni dal medesimo curate, dette società avevano conseguito ingenti vantaggi economici in termini di utili e di accrescimento del proprio patrimonio immobiliare, senza muovere contestazione alcuna circa il suo operato e, anzi, con il riconoscimento da parte di DALAS, al momento della cessazione delle cariche sociali, di un compenso forfettario di € 50.000,00 per le sue prestazioni esplicitamente apprezzate dalle committenti.

Concludeva, pertanto, il convenuto chiedendo: in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione, in difetto della delibera assembleare di autorizzazione; in via preliminare, dichiarare la litispendenza della presente causa con quella già radicata innanzi al Tribunale di Tivoli (R.G. n. 727/2015) e disporre la cancellazione della causa dal ruolo; nel merito, rigettarsi la domanda attorea, con condanna dell'attrice a norma dell'art. 96 c.p.c.

Nel corso del giudizio, previa produzione da parte dell'attrice della delibera di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore convenuto, espletati gli incombeni di cui all'art. 183 c.p.c., il giudice, con ordinanza resa in data 20.06.2018, riservando al merito la decisione in ordine alle questioni processuali poste ab initio dal convenuto, nonché quella in ordine alla tardività della produzione documentale operata dall'attrice, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.

Successivamente, all'udienza del 28.11.2019, la difesa del convenuto, con nota depositata il 26.11.2019, deduceva che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 13.12.2018, rilevata la litispendenza/continenza, ex art. 39 c.p.c., della presente causa con la domanda riconvenzionale ivi svolta dalla società E., aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere su quest'ultima domanda, assegnando alle parti termine di 90 giorni per la riassunzione, innanzi al Tribunale di Bologna, della sola causa relativa alla predetta domanda riconvenzionale.

Conseguentemente, il convenuto, anche in attesa della decisione sull'istanza avanzata da E. di revoca della menzionata ordinanza di incompetenza, chiedeva termine per consentirgli la riassunzione della suddetta causa e per la conseguente sua riunione al presente giudizio.

A seguito della conferma dell'ordinanza come sopra resa dal Tribunale di Tivoli, la società E. radicava, dinnanzi all'intestato Tribunale, l'ulteriore procedimento iscritto al n. R.G. 2800/2020.

All'udienza del 02.07.2020, il Giudice, rilevata la necessità di disporre la trattazione unitaria dei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 13868/2017 e 2800/2020, ne disponeva la riunione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 28.01.2021, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice, sulle conclusioni precisate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dalla società attrice a norma degli artt. 2475 ter e 2476 c.c. siano infondate, per i motivi di seguito esposti.

Prima di procedere all'esame del merito della presente controversia, occorre anzitutto valutare la fondatezza delle questioni, pregiudiziali e preliminari, poste dal convenuto.

In particolare, il L.M., in comparsa di risposta tempestivamente depositata, ha sollevato due eccezioni: in primis, la mancanza della delibera assembleare autorizzativa all'introduzione del presente giudizio; e, in secondo luogo, la litispendenza rispetto ad altra causa inter partes innanzi al Tribunale di Tivoli, iscritta al n. R.G. 727/15.

Entrambe le eccezioni hanno, tuttavia, perso rilevanza ed attualità in corso di giudizio. Quanto all'eccezione difetto della delibera autorizzativa assembleare, costituente, come noto, condizione di proponibilità dell'azione di responsabilità, già in sede di prima udienza, la società attrice, a norma dell'art. 182 c.p.c., ha prodotto la delibera in questione e, conseguentemente, il convenuto ha espressamente rinunciato alla relativa eccezione (cfr. seconda memoria di parte convenuta).

Per quel che concerne l'ulteriore tema della litispendenza, la relativa questione è stata definita dal Tribunale di Tivoli che, rilevando la inderogabilità della competenza funzionale dell'intestata Sezione Specializzata in Materia di Impresa a conoscere delle domande

proposte dalla società E., ha rimesso davanti a quest'ultima, ai sensi dell'art. 39 c. 2, secondo alinea c.p.c., la causa relativa ai profili di annullabilità negoziale per conflitto di interessi dell'amministratore convenuto.

Superate nei termini sopra esposti le questioni preliminari poste dal convenuto, occorre, a questo punto, passare all'esame del merito della presente controversia.

Ai fini di una più agevole individuazione del thema decidendum, e della normativa ad esso applicabile, appare preliminarmente opportuno procedere ad una rapida ricostruzione delle vicende societarie che hanno interessato l'attrice e dei rapporti intercorsi tra le odierne parti.

Ed invero, come esposto in premessa, E. S.p.A. è una società sorta per effetto di due distinte operazioni di incorporazione e fusione tra D. s.r.l., S. s.r.l. e R. s.r.l.

Le predette società, alla luce di quanto emerso in causa, facevano parte di un medesimo gruppo imprenditoriale attivo nel settore dell'edilizia, ed in particolare nella realizzazione di grandi complessi alberghieri e/o commerciali, nell'ambito del quale la E. svolgeva il ruolo di "controllante".

Con un primo atto di incorporazione del 12.06.2014, infatti, le società D. (soggetta a direzione e controllo della E.) e la società R., venivano incorporate nella S. (cfr. doc. 1 parte attrice).

Successivamente, con atto del 23.12.2014, la S. si fondeva per incorporazione nella E., la quale, conseguentemente, è succeduta nella titolarità dei rapporti attivi e passivi in precedenza in capo alle incorporate società.

Quanto ai rapporti intercorsi tra l'attrice (e le società in essa incorporate) ed il convenuto L.M., risulta che quest'ultimo avesse, negli anni, ricoperto diverse cariche sociali all'interno delle società D. e S..

In particolare, L.M. aveva assunto la carica di amministratore unico di D. dal 21.01.2005 al 20.09.2012 e, successivamente, quella di Consigliere dal 20.09.2012 al 9.04.2013 con firma congiunta per l'ordinaria amministrazione con l'altro consigliere.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti con S., dal 27.04.2005 al 18.10.2006 il convenuto aveva rivestito il ruolo di amministratore unico, mentre dal 18.10.2006 al 6.09.2012 quello di co-amministratore.

L'azione di responsabilità oggi esperita dalla società E. S.p.A. trova, per ciò, titolo nel qualificato rapporto intercorso tra il L.M. e le incorporate società D. e S., con conseguente applicabilità della disciplina normativa relativa al diverso tipo sociale (s.r.l.) di quest'ultime.

Sulla scorta delle allegazioni svolte dall'attrice, il convenuto, nel periodo in cui ha ricoperto le suddette cariche sociali, avrebbe svolto una serie di attività professionali per conto delle società D. e SANI, in una duplice veste: da un lato, in proprio, come libero professionista (geometra); dall'altro, in via mediata, con la stipulazione di contratti e conferimenti di incarichi ad altra società, la L. Progetti s.r.l. (d'ora innanzi anche senza indicazione di tipo sociale), di cui il medesimo convenuto era socio unico ed amministratore.

Alla cessazione delle cariche sociali, il convenuto, per il tramite della società L. Progetti, ha inoltrato alla società D. una nota pro forma datata 07.05.2013, con la quale ha richiesto il pagamento delle attività asseritamente svolte per conto di quest'ultima in relazione ai cantieri di "(omissis)– Via (omissis)", "INBOX Bologna" e del progetto "Il (omissis)– (omissis)".

Analogamente, con nota pro forma del 07.05.2013, la società L. Progetti ha chiesto alla società R., il pagamento delle prestazioni eseguite per conto di detta società in relazione al cantiere di "(omissis)– (omissis)", commessa originariamente affidata a D. e poi ceduta a R..

Ulteriori prestazioni, per il pagamento delle quali la società L. Progetti ha agito innanzi al Tribunale di Tivoli, riguardano i cantieri "(omissis)" e "(omissis)".

In tesi attorea, i crediti vantati dalla società L. Progetti e dal L.M. in proprio non sarebbero azionabili nei confronti della società E., in quanto l'operato del convenuto sarebbe viziato da conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. rispetto alle società D. e S., di cui il medesimo era anche amministratore.

Sul punto, infatti, l'attrice asserisce che le prestazioni oggetto dei contratti conclusi con la società L. Progetti sarebbero state affidate direttamente dal convenuto L.M., all'epoca amministratore unico della committente, ad altra società di cui lo stesso era amministratore e socio unico, senza autorizzazione da parte della prima.

Secondo la prospettazione difensiva dell'attrice, il convenuto L.M. avrebbe, quindi, postergato gli interessi delle società di cui era amministratore, ora la D., ora la S., assegnando degli incarichi mai richiesti ed autorizzati, e liquidando alla società L. Progetti, di cui era socio ed amministratore, ingenti somme a titolo di acconto per le prestazioni svolte.

La condotta così descritta, secondo l'attrice, integrerebbe, dunque, una fattispecie di contratto con sé stesso (art. 1395 c.c.), menzionata dal citato art. 2475 ter c.c.

Dedotto il conflitto di interessi nei termini sopra illustrati, la società attrice ha chiesto la declaratoria di responsabilità dell'amministratore convenuto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2476 e 2475 ter c.c. e la condanna dello stesso al risarcimento del danno patito dalla società, quantificato in euro 2.765.150,00.

Nella causa qui riunita, recante n. R.G. 2800/2020, viceversa, l'attrice ha proposto domanda di annullamento (così dovendo qualificarsi la generica indicazione delle conclusioni di parte attrice), ex art. 2475 ter c.c., dei contratti affidati dal L.M. alla società L. Progetti, con conseguente richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di acconto o di compenso per prestazioni rese da quest'ultima, quantificato in euro 2.594.760,00.

Le articolate allegazioni e deduzioni attoree, sono state contestate dal L.M., il quale ha recisamente negato l'esistenza del conflitto di interessi denunciato da controparte, asserendo, anzitutto, che tutte le commesse per le quali la società L. PROGETTI aveva chiesto il pagamento del pattuito corrispettivo erano state affidate dalle società D. e S. prima che lui assumesse le predette cariche gestorie presso le committenti e, inoltre, sulla base di contratti di conferimento validamente stipulati da queste.

A supporto del superiore assunto, il convenuto L.M. ha prodotto i contratti di conferimento in suo possesso, precisando che, laddove non fossero risultati formali atti di affidamento di incarichi, in ogni caso, i relativi lavori erano stati commissionati alla società L. Progetti da parte di tale G.S., a suo dire, dominus del gruppo di cui facevano parte le società D., S. e R., in ragione del fatto che il convenuto, ben prima di essere nominato amministratore di D. e S., era stato il professionista di riferimento del gruppo stesso.

In secondo luogo, il convenuto, al cospetto di generiche asserzioni di controparte, ha negato che, nel caso in esame, la società L. Progetti e le società di cui egli era amministratore fossero portatrici di interessi antagonistici, evidenziando al riguardo che, grazie ai lavori svolti ed ai servizi prestati, le committenti avevano visto incrementare il proprio patrimonio immobiliare ed il proprio volume di affari, con conseguente insussistenza di un conflitto di interessi in concreto dannoso per le società dal medesimo rappresentate.

In replica alle deduzioni avversarie, l'attrice ha, a sua volta, depositato, con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.c. (documenti 12 e 13 di parte attrice), documentazione relativa al procedimento disciplinare promosso nei confronti del convenuto su segnalazione della stessa E., ed il provvedimento disciplinare che lo ha definito (prot. n. 412 del 12.4.2018) reso dal Consiglio di Disciplina Geometri di Ravenna, con il quale è stata accertata la responsabilità deontologica del convenuto per i fatti ed i comportamenti posti in essere come amministratore delle società D. e S..

Tale produzione documentale, la cui tempestività è stata contestata dal convenuto che ne ha eccepito l'inutilizzabilità, appare, invece, ammissibile, trattandosi di documenti versati in atti al fine di indicare un elemento di prova contrario rispetto alle deduzioni in tema di conflitto di interessi ulteriormente sviluppate dal convenuto con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.

Tuttavia, la medesima documentazione risulta, ai fini della decisione sul merito, sostanzialmente ininfluenza stante la diversità, strutturale ed ontologica, dell'illecito disciplinare riscontrato dal Consiglio di Disciplina di Ravenna e le ipotesi di conflitto di interessi previste dall'art. 2475 ter c.c.

Mentre, infatti, nel procedimento deontologico-disciplinare, è la mera potenzialità lesiva della situazione di conflitto di interessi ad essere sanzionata, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'amministratore per conflitto di interessi è, invece, richiesto il positivo accertamento, in concreto, di un effettivo pregiudizio per la società.

Ciò emerge tanto dalla piana lettura dell'art. 2476 c.c., applicabile *ratione materiae*, a norma del quale la responsabilità dell'amministratore insorge solo a fronte di un danno per la società, quanto dal disposto dello stesso art. 2475 ter c.c., laddove indica che le decisioni assunte dall'organo amministrativo in conflitto di interessi possano essere impugnate qualora cagionino un danno patrimoniale alla società.

Deve, per ciò, ritenersi che la mera coincidenza soggettiva del ruolo di amministratore unico di due società in reciproco rapporto negoziale non sia di per sé idonea, in assenza di ulteriori elementi, ad assurgere ad ipotesi di conflitto di interessi censurabile ai sensi degli artt. 2475 ter e 2476 c.c., dovendosi riscontrare in concreto la portata lesiva del conflitto, tale per cui all'utile della società avvantaggiata corrisponda il sacrificio dell'altra società danneggiata.

Viceversa, il conflitto di interessi non produttivo di danno, si risolve in una mera situazione potenzialmente lesiva, che potrà, certamente, assumere autonomo rilievo sul piano deontologico, ma che, sul piano civilistico, non determina l'insorgenza di alcun obbligo risarcitorio.

In questo senso, peraltro, si è espressa anche la più recente giurisprudenza di legittimità, non solo con riferimento al tema generale della responsabilità dell'amministratore, ma anche rispetto al diverso profilo della annullabilità del contratto.

Del resto, l'art. 2475 ter c.c. richiama e traduce in ambito societario la generale disciplina di cui agli artt. 1394 e 1395 c.c. in tema di conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.

Con specifico riferimento alla figura del contratto con sé stesso disciplinata dall'art. 1395 c.c., che prevede una particolare specie di conflitto di interessi, la giurisprudenza ha da tempo affermato che il conflitto idoneo a determinare la annullabilità del contratto deve aver inciso sul contenuto del contratto, rendendo concreto il rischio che la norma mira a prevenire.

In particolare, la Suprema Corte ha statuito che, nel caso di contratto concluso da soggetto che sia amministratore di entrambe le società parti dell'accordo, perché il conflitto di interessi

possa dirsi sussistente, è necessario che ricorra un concreto interesse antagonistico tra le due società, che deve essere dedotto dal rappresentato e accertato in concreto dal giudice (cfr. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 29475 del 07/12/2017 “Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore.”).

Tutto ciò premesso, appare necessario verificare anzitutto se, nel caso di specie, sussista una situazione quantomeno di potenziale conflitto di interessi dell'amministratore, da valutarsi alla luce delle deduzioni del L.M. in ordine alla sussistenza e regolarità dei contratti di conferimento di incarico prodotti.

Ove, infatti, risultasse provato che i conferimenti di incarico alla società L. Progetti erano stati autorizzati dalla società da quest'ultimo rappresentata, non vi sarebbe spazio per censurare, neppure in astratto, l'operato dell'amministratore, trovando applicazione la disciplina generale in tema di contratto con sé stesso (art. 1395 c.c.), che esclude la rilevanza del conflitto di interessi, nel caso in cui il rappresentato abbia espressamente autorizzato il rappresentante alla stipula del contratto.

Solo all'esito di questo preliminare accertamento, sarebbe per ciò possibile esprimersi circa la sussistenza, in concreto, del conflitto e sull'eventuale produzione di un danno per le società formalmente committenti di cui il L.M. era amministratore.

Si procederà, dunque, ad una rapida elencazione delle diverse commesse per le quali la L. Progetti ha richiesto il pagamento del relativo compenso, indicando per ognuna il committente e le contestazioni tra le parti.

1) (omissis)– Committente D.

L'incarico era stato conferito da D. al Geometra L.M. con contratto in data 01.03.2004, ove era indicato un compenso di 952.000,00 € (doc. 2 convenuto).

L.M. è amministratore unico di D. dal 21.01.2005 al 12.10.2012. Il compenso originario è stato saldato, le contestazioni tra le parti riguardano gli extra non inclusi nell'atto di conferimento, per lavori che sono stati svolti dalla L. Progetti nel periodo in cui L.M. aveva assunto già la carica di amministratore.

2) (omissis) – Committente D.

Non vi è contratto scritto di conferimento di incarico.

La difesa L.M., a riprova del conferimento, ha prodotto una serie di e-mail (doc. 09) dalle quali emerge che la L. Progetti era inserita in "CC" in tutte le comunicazioni tra la società ed i terzi in ordine ai lavori da svolgere ed al cantiere da avviare.

L.M. è amministratore unico di D. dal 21.01.2005 al 12.10.2012. Non sono indicate coordinate temporali precise, ma le prime prestazioni risalirebbero al 2006, epoca in cui L.M. era amministratore unico di D..

3) Il (omissis)/ (omissis) – Committente D.

Non vi è contratto scritto di conferimento di incarico. La difesa L.M., a riprova del conferimento, ha depositato una serie di e-mail (doc. 10) dalle quali emerge che la società L. Progetti era inserita in "CC" in tutte le comunicazioni tra la società ed i terzi in ordine ai lavori da svolgere ed al cantiere da avviare.

L.M. è amministratore unico di D. dal 21.01.2005 al 12.10.2012. Non sono indicate coordinate temporali precise, ma le prime prestazioni risalirebbero al 2009, epoca in cui L.M. era amministratore unico di D..

4) (omissis) – Committente S.

L'incarico era conferito da S. al Geometra L.M. con contratto in data 25.06.2002, ove era indicato un compenso di 130.000,00 € (cfr. doc. 4 convenuto).

L.M. è amministratore unico di S. dal 27.04.2005 al 18.10.2006 e co-amministratore dal 18.10.2006 al 06.09.2012.

Il compenso originario è stato saldato, le contestazioni tra le parti riguardano gli extra non inclusi nell'atto di conferimento, per lavori che sono stati svolti dalla L. Progetti nel periodo in cui L.M. aveva assunto già la carica di amministratore.

5) (omissis) – Committente R.

L'incarico era conferito da R. alla L. Progetti con contratto del 28.12.2006, per un compenso di 271.000,00 € (cfr. doc. 6 convenuto). Il contratto era poi ceduto da R. a D..

Il prezzo originario è stato saldato. E. contesta le maggiori somme incamerate a titolo di acconto e richieste da L. Progetti per lavorazioni extra incarico, svolte quando il L.M. era amministratore di D..

6) (omissis) (VE) – Committente R.

L'incarico era conferito da R. alla L. Progetti con contratto del 30.10.2006, per un compenso di 320.000,00 € (cfr. doc. 5 convenuto).

Il prezzo originario è stato saldato. L.M. domanda il pagamento di ulteriori somme per attività espletate, rispetto alle quali vi è contestazione di E..

7) (omissis) - Committente S.

Incarico conferito da S. alla L. Progetti, per compenso stimato di 800.000,00 euro.

Allo stato risulta che la società abbia incassato, a titolo di prestazioni già eseguite ed acconti, 635.000,00€.

Alla luce della schematica disamina qui riportata, il Collegio rileva che, senz'altro, nella vicenda di cui ci si occupa si è realizzata una commistione di ruoli che, quantomeno in astratto, può essere ricondotta allo schema del contratto con sé stesso.

In diverse occasioni, infatti, il conferimento dei lavori alla L. Progetti è avvenuto certamente in epoca successiva alla assunzione della carica di amministratore da parte del L.M..

Il dato si desume agevolmente, con riferimento ai contratti relativi alle commesse “(omissis)/(omissis)” e “(omissis)”, considerando che i documenti negoziali originari prodotti dal convenuto vedevano come parte contraente il Geometra L.M. nella sua qualità di libero professionista, mentre la richiesta di pagamento per le prestazioni extra (vedi i pro-forma allegati alla citazione) la L. Progetti.

Il che, implicitamente, lascia intendere che i lavori successivi siano stati svolti da quest'ultima società e non già dal L.M. personalmente.

Trattandosi di contratti che non richiedono la forma scritta, è, dunque, altamente verosimile che il L.M. avesse affidato alla società il prosieguo delle attività relative alle commesse già avviate in proprio.

Analoghe considerazioni possono essere estese ai contratti che vedevano, in origine, come parte contrattuale la società R., poi ceduti alla D..

Anche in questo caso, pur se l'originaria assegnazione dei lavori non è certamente avvenuta in un contesto di potenziale conflitto, dopo la cessione a D., lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quanto pattuito può trovare giustificazione nel conferimento del relativo incarico direttamente da parte del L.M..

In conclusione, anche laddove sono presenti dei validi contratti di conferimento di incarico emessi prima che il L.M. assumesse cariche sociali presso la S. e la D., la successiva

investitura come amministratore avrebbe dovuto condurre ad una più trasparente gestione del rapporto negoziale in essere e sconsigliare l'affidamento di ulteriori e complementari prestazioni professionali alla società L. Progetti, pur se tali lavorazioni rappresentano, all'evidenza, la prosecuzione necessaria di commesse già in atto.

Tuttavia, come ricordato supra, la mera coincidenza soggettiva del L.M. quale amministratore di entrambe le società contraenti, non è di per sé elemento sufficiente per ritenere integrato il conflitto di interessi idoneo a determinare non solo l'annullamento dei contratti, ma soprattutto la responsabilità dell'ex amministratore.

Sotto questo profilo, occorre rilevare che, nel presente procedimento, la società attrice si è limitata ad indicare la commistione di ruoli del L.M., senza coltivare istanze istruttorie o domande che investissero il profilo del danno eventualmente derivato da tale conflitto per le società da essa incorporate.

Danno che, astrattamente, potrebbe essere configurato laddove parte attrice avesse dimostrato che il L.M. e la società L. Progetti non avessero svolto le attività di cui richiedono il corrispettivo ovvero avessero richiesto per le medesime prestazioni un compenso superiore a quello che sarebbe stato il c.d. giusto compenso.

Quanto all'espletamento dei lavori, la società attrice non ha disconosciuto l'opera posta in essere dalla società L. Progetti, assumendo soltanto che la stessa non avrebbe potuto essere imputata a prestazioni professionali non rientranti nel mandato dell'amministratore.

A fronte della mancata contestazione circa l'effettivo svolgimento dei lavori da parte del convenuto e della "sua" società e in difetto di elementi di prova di segno contrario, il Collegio ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio come sopra indicato, sicché le domande da questa formulate dovrebbero essere rigettate già sotto questo profilo.

Ma, volendo comunque entrare nel merito della causa, il Collegio rileva che, dalla documentazione in atti, è anzi possibile trarre elementi di valutazione idonei a confutare le doglianze della società E..

In particolare, assume rilevanza quanto emerso nel parallelo giudizio n. RG 728/2015 svoltosi innanzi al Tribunale di Tivoli e conclusosi con la sentenza resa in data 05.01.2021.

In quella sede, all'esito della disposta CTU estimativa, il Tribunale ha accertato che nelle commesse "(omissis)", "(omissis)" e "(omissis)", la società L. Progetti ha, per un verso, ricevuto compensi superiori rispetto alle attività svolte; per altro verso, invece, ottenuto compensi di gran lunga inferiori.

Il CTU ha operato indicando: compenso pattuito; compenso ricevuto; equo compenso, calcolato sulla base delle tabelle dei compensi professionali vigenti all'epoca dei lavori. Nello specifico, il CTU ha accertato che, a fronte di un compenso pattuito di € 800.000,00, nella commessa "(omissis)", progetto avviato ma poi non conclusosi per cause esterne alle parti in causa, la L. Progetti ha ricevuto a titolo di acconti la somma di € 635.000,00.

Rispetto a detta somma, l'ausiliario del giudice ha stimato i lavori effettivamente svolti dalla L. Progetti nell'ordine di € 242.690,00 + IVA.

Nella commessa "(omissis)", invece, a fronte di un compenso di € 271.000,00, la L. Progetti ha ricevuto € 442.250,00, per lavori che il CTU ha stimato per € 397.832,00.

Infine, nella commessa "(omissis)", a fronte di un compenso pattuito e ricevuto nella misura di € 320.000,00, la L. Progetti ha svolto attività che il CTU ha ritenuto dover essere remunerate con la somma di € 575.251,00 + IVA.

Dalle risultanze acquisite in sede di c.t.u. dinnanzi al Tribunale di Tivoli, emerge, dunque, che la L. Progetti ha realizzato:

- una plusvalenza di € 392.306,00 per la commessa "(omissis)"
  - una plusvalenza di € 44.418,00 per la commessa "(omissis)"
  - una minusvalenza di € 255.251,00 per la commessa "(omissis)"
- La presenza non solo di plusvalenze, ma anche di minusvalenze nei rapporti tra le parti, unitamente al loro valore, comunque ricompreso nell'alveo di una fisiologica oscillazione del prezzo rientrante nella ordinaria dinamica dei rapporti commerciali, sono elementi che il Collegio ritiene idonei ad escludere la sussistenza di un reale e concreto conflitto di interessi dannoso per la società.

Quanto alla plusvalenza relativa al cantiere di "(omissis)", occorre precisare che la stessa non appare significativa di un conflitto di interesse realmente dannoso nei termini in precedenza illustrati, in quanto le somme ricevute in eccedenza rispetto al compenso individuato dal CTU per l'attività svolta, sono state corrisposte alla L. Progetti a titolo di acconto su un progetto che, successivamente, non è stato realizzato e concluso ma per fatti sopravvenuti all'insorgenza del rapporto negoziale.

Sicché le somme incamerate per lavorazioni da svolgersi, ma non svolte per il venir meno del cantiere e del progetto di lottizzazione (che dovranno essere oggetto di restituzione, in forza della sentenza resa dal Tribunale di Tivoli) non appaiono eziologicamente riconducibili al conflitto di interessi dedotto da parte attrice: tali somme, infatti, sono comunque ricomprese all'interno del limite del compenso espressamente pattuito in virtù di un valido atto di conferimento, circostanza che, unitamente al mancato completamento dell'incarico per fatti

sopravvenuti al suo affidamento, induce il Collegio a ritenere la condotta gestoria dell'amministratore L.M. non abusiva e non speculativa, e, quindi, esente da profili di illegittimità all'atto dell'originario conferimento dell'incarico.

Diverso discorso, viceversa, deve farsi per le commesse "(omissis)" e "(omissis)".

Per entrambe, non risultano contestazioni tra le parti in ordine al prezzo originariamente pattuito, bensì per i lavori extra, di cui la società L. Progetti ha richiesto il pagamento.

Orbene, se con riferimento al cantiere "(omissis)" si è effettivamente accertata la realizzazione di una plusvalenza, la stessa non appare significativa ai fini che qui rilevano per due ordini di ragioni.

Anzitutto la somma eccedente appare in questo caso contenuta entro un limite di fisiologica oscillazione del compenso, trattandosi di una differenza di € 44.418,00 – importo senz'altro significativo in termini assoluti ma che, rapportato al volume delle prestazioni commissionate e agli interessi a queste sottesi delle società coinvolte, assume una dimensione relativa di minor spessore.

In secondo luogo, ad essa si contrappone, con effetto sostanzialmente compensativo, la altrettanto significativa minusvalenza realizzata nel progetto "(omissis)" ove la L. Progetti ha percepito € 255.000,00 in meno del compenso che sarebbe spettato, per quelle stesse prestazioni, ad un professionista "esterno".

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, in difetto di elementi di valutazione idonei a ravvisare, nella fattispecie de qua, un reale e concreto pregiudizio per le società incorporate e, conseguentemente, di quella incorporante, deve escludersi la responsabilità, ex artt. 2476 e 2475 ter c.c., del convenuto L.M. nei termini in cui questa è stata allegata e dedotta dall'attrice, nonché per invalidare i contratti di prestazione d'opera professionale oggetto di causa, e, per l'effetto, le domande formulate dalla società attrice devono essere rigettate.

Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una loro parziale compensazione.

In particolare, la condotta tenuta dal L.M., sebbene non produttiva di un concreto danno per le società da lui, all'epoca, rappresentate, appare comunque non del tutto trasparente e, quindi, tale da aver determinato una opaca gestione dei sodalizi e un ambiguo esercizio dei ruoli dal medesimo rivestiti, sì da porsi quale giusto e grave motivo per una parziale deroga al generale principio di soccombenza.

Conseguentemente, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura del 50%, liquidando il restante 50%, come da dispositivo, a carico della società attrice, quale

parte maggiormente soccombente, sulla base del valore della causa come dichiarato in sede di versamento del contributo unificato, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenendo pure conto della complessità della stessa, della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

le domande formulate dalla società attrice nelle riunite cause iscritte ai nn. r.g. 13868/2017 e alla causa r.g. 2800/2020.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite in misura del 50% e, per l'effetto,

CONDANNA

la società attrice al rimborso in favore del convenuto del restante 50% liquidato in € 13.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, il 24 giugno 2021.